

Prot. n. 2026CT018

Cesena, 21 aprile 2026

**Oggetto: Affidamento del Servizio di carattere professionale per l'assunzione del ruolo di organismo di Vigilanza**

*Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. 36/2023*

**CIG BB56EEA663**

**TRA**

Energie per la Città S.r.l. (d'ora in poi anche "Stazione Appaltante"), società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Cesena, rappresentata dall' Ing. Giovanni Battistini cod. fisc. BTTGNN69H04C573V (Procuratore Speciale e Responsabile Unico del Progetto - R.U.P.), il quale interviene per conto e nell'interesse di Energie per la Città S.r.l., eletto come domicilio legale per ogni effetto del presente contratto.

e

L'Avv.to Pamela Fragorzi, iscritto all'ordine degli avvocati di Forlì-Cesena al n. 1341 con sede in Via Baratti n. 10 – 47121 Forlì (FC), PIVA 04123900401 e codice fiscale FRGPML85E64D704K (di seguito anche solo "Appaltatore o "Operatore Economico"); eletto come domicilio legale per ogni effetto del presente contratto.

**PREMESSO CHE**

- con determinazione prot. n. 2026AI045 del 21/04/2026, è stato stabilito l'affidamento all'operatore economico Pamela Fragorzi, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, risultato in possesso dei requisiti richiesti nella determina a contrarre

**Art. 1**

**Premesse, Allegati e Definizioni**

1. La documentazione di seguito indicata, anche se non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto:
  - **Offerta economica** dell'Operatore Economico denominata "Proposta contrattuale";
  - **Regolamento** per il funzionamento dell'organismo di vigilanza di Energie per la Città srl;
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto e negli allegati.

**Art. 2**

**Durata**

1. La prestazione avrà una durata di 3 (tre) anni, senza la possibilità di rinnovo.
2. Per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata.
3. Le attività s'intenderanno concluse con l'avvenuto accertamento, da parte del Responsabile Unico del Progetto, della correttezza e completezza delle prestazioni eseguite.

**Art. 3**

**Corrispettivi e pagamenti**

1. L'importo contrattuale, determinato a corpo, è pari a complessivi € 8.580,00 (Euro ottomilacinquecentootanta,00), oltre IVA di legge, se dovuta, e comprensivo di ogni imposta, contributo od onere fiscale e spesa;
2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle prestazioni effettivamente

eseguite, fermi restando i limiti di cui l'art 120 co. 9 del D.lgs. 36/2023. Tali somme potranno essere utilizzate in ragione di particolari situazioni che si possano verificare, ad es. con riguardo a materie che richiedano particolari competenze tecniche e/o specialistiche;

3. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al comma 1, ogni onere e tributo, nonché quelle inerenti alla stipula del presente Contratto ed ogni altra prestazione, nessuna esclusa, oltre a quanto dovesse rendersi necessario per la corretta esecuzione delle prestazioni affidate;
4. Il compenso verrà fatturato alla società secondo le seguenti modalità:
  - Entro aprile 2027 - Compenso per il primo anno di incarico € 2.600,00
  - Entro aprile 2028 - Compenso per il secondo anno di incarico € 2.860,00
  - Entro aprile 2029 - Compenso per il terzo anno di incarico € 3.120,00

Totale compenso professionale nel triennio da corrispondere € 8.580,00

Le liquidazioni avverranno **entro 60 giorni dalla ricezione della fattura** e non potranno comunque avvenire prima dell'accertamento della conformità delle prestazioni eseguite e del rilascio delle certificazioni di legge e l'acquisizione del **DURC** regolare o di dichiarazione sostitutiva nei casi previsti dalla legge.

5. Non sono ammesse anticipazioni sul corrispettivo contrattuale.
6. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: **Energie per la Città S.r.l. - P.zza del Popolo 10, 47521 Cesena, FC - P.I. 03919620405** e inviata attraverso il sistema di interscambio (SDI) inserendo, in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario", il codice **M5UXCR1**.
7. La fattura dovrà indicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il **codice CIG** e il **codice CUP** se presente, gli estremi del **conto corrente dedicato** alle commesse pubbliche e indicato dall'operatore economico. La mancanza degli elementi sopra indicati determinerà l'impossibilità di procedere alla liquidazione della fattura. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010 codesta ditta è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi ivi previsti, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa.

#### **Art. 4**

##### **Clausola Revisione Prezzi**

1. L'Appaltatore dichiara che in fase di offerta ha tenuto conto, nella formulazione di prezzi e condizioni, di eventuali variazioni, sarà comunque applicata la clausola di revisione prezzi di cui all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 5**

##### **Cessione del Contratto e Cessione dei Crediti**

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del d.lgs. n.36/2023 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. **E' vietata qualsiasi cessione di credito** ai sensi e per gli effetti di cui all'allegato II.14 Art. 6 del D.Lgs 36/2023.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di esecuzione, obblighi, oneri e responsabilità a carico dell'Appaltatore**

1. Le prestazioni dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle norme previste dal D.lgs. 81/08 sulla sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle strutture/attività su cui si eseguono le prestazioni.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte.
3. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, sanitarie vigenti; rimane responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato e di eventuali danni arrecati a terzi derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto;
4. L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
5. Non è ammesso il subappalto

#### **Art. 7 Penali**

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze imposte dalla normativa sarà applicata, per cause non direttamente imputabili alla stazione appaltante, come previsto dal D.lgs. 36/2023, una penale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo stesso.
2. L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dall'Appaltatore nella prima fattura utile.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Appaltatore per iscritto dal RUP a mezzo PEC. L'Appaltatore dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'Appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, verranno applicate le penali di cui sopra.
4. Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal Direttore dei Lavori/dell'esecuzione del contratto e dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 121, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023 e nell'Allegato II.14.

#### **Art. 8 Recesso**

1. La stazione appaltante si riserva il diritto applicare l'art. 123 c. 1 del d.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

#### **Art. 9 Risoluzione del contratto**

1. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, la Stazione appaltante ha la facoltà previa intimazione scritta, di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la garanzia, qualora versata, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.

2. In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione scritta da inoltrare all'Appaltatore.
3. La Stazione Appaltante potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione scritta da comunicarsi all'Appaltatore oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:
  - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;
  - mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023;
  - adozione di comportamenti contrari al codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla stazione appaltante;
  - mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 36/2023;
4. In caso di risoluzione, la stazione appaltante ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.


**Art. 10**  
**Obblighi di riservatezza**

1. L'Appaltatore, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione delle prestazioni o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto.
2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
3. L'Appaltatore è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

**Art. 11**  
**Foro competente**


1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

Timbro e firma



L'operatore economico per  
**Avv. Pamela Frigorzi**  
Via Baratti, 10 - 47121 FORLÌ  
Tel/Fax 0543.21886  
C.F. FRG PML 85E64 D704K  
Part. IVA 04123900401

Il Direttore  
**Ing. Battistini Giovanni**



Energie per la Città S.r.l.

